

Assicurazione per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Amissima Assicurazioni S.p.A.



Prodotto Casa Amissima

Edizione 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Amissima Assicurazioni S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.amissimagruppo.it; e-mail: amissima@pec.amissima.it; PEC: amissima@pec.amissima.it.

Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.amissimagruppo.it – email: amissima@pec.amissima.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: amissima@pec.amissima.it. Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Con riferimento al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 220,4 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 75,9 milioni. In merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito (<http://www.amissima.it/SFCR>) si precisa che l'indice di solvibilità è pari al 112,36% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?


Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Incendio: implosione, caduta aeromobili, onda sonora;
- Furto: guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo, rapina, estorsione, furto commesso da collaboratori domestici dipendenti;
- Cristalli: spese di sostituzione, trasporto ed installazione, per rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchi;
- Energia Alternativa: guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, guasti volontariamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile;
- Responsabilità Civile: danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, conduzione della dimora abituale e di quella/e saltuaria/e, fatti accidentali derivanti da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande di produzione propria, dalla proprietà ed uso di giocattoli;
- Tutela Legale: spese per indagini di ricerca prove a difesa nei procedimenti penali, per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria, spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- Assistenza: interventi di emergenza per danni da acqua, spese di albergo, rientro dell'Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO	
Franchigia frontale	<i>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, indicato in polizza, eccetto nei casi di franchigie superiori.</i>
CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO	
Impianto di allarme antifurto acustico luminoso	<i>L'assicurazione è prestata alle condizioni che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto con segnalatore acustico luminoso e che lo stesso venga messo in funzione ogni volta non vi sia presenza di persone nei locali. In caso di mancato funzionamento dell'impianto, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 30%.</i>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO	
Acqua condotta	<i>Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato.</i>
Ricerca e riparazione guasti	<i>Qualora sia assicurato il Fabbricato, la Società risponde delle spese per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso (acqua condotta), sempre che l'evento stesso sia indennizzabile a termini di polizza. Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura, comprese quelle sostenute per la demolizione o ripristino del fabbricato.</i>
Fenomeno elettrico	<i>Copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, ad apparecchiature elettroniche. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.</i>
Terremoto	<i>Copertura per i danni materiali subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, cioè un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</i>
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	<i>Copertura per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.</i>
Aumento limite indennizzo singolo oggetto prezioso	<i>Copertura in estensione per i preziosi, fino a concorrenza dell'importo, per sinistro ed anno assicurativo, indicato in polizza.</i>
Aumento limite indennizzo denaro	<i>Copertura in estensione per il denaro, fino a concorrenza dell'importo, per sinistro ed anno assicurativo, indicato in polizza.</i>
Clausola in nome e per conto	<i>In tal caso, anche se il fabbricato sia in locazione dall'Assicurato, la polizza assicura lo stesso in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato. Le azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dal Contraente e dalla Società.</i>
Copertura plus	<i>Il limite di indennizzo per le garanzie Acqua Piovana - Occlusione - Rigurgito, Gelo ed Atti vandalici dei ladri, viene elevato per ogni singola garanzia e per sinistro ed anno assicurativo.</i>
CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO	
Somma integrativa per preziosi e valori	<i>Copertura in estensione per preziosi e valori ovunque riposti all'interno dell'abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.</i>
Somma integrativa per preziosi e valori in cassaforte	<i>Copertura in estensione per preziosi e valori riposti in armadi forti e cassaforti (mezzi di custodia) posti all'interno dell'abitazione assicurata ed in locali con essa direttamente comunicanti. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.</i>
Rapina, scippo e furto all'esterno dell'abitazione	<i>Copertura per rapina, scippo, furto vestiario, oggetti personali, preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro e valuta portati all'esterno dell'abitazione e indossati dall'Assicurato o componenti il nucleo familiare e conviventi. La garanzia è valida nei Paesi Europei.</i>
Aumento limite indennizzo singolo oggetto	<i>Copertura in estensione sui seguenti oggetti con i rispettivi limiti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 11.000,00 per singolo oggetto; • 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 13.000,00; • 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 2.500,00; • 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni contenuti nei ripostigli di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 1.000,00 per oggetto.
Copertura plus	<i>Il limite di indennizzo per le garanzie Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici dei ladri viene elevato per ogni singola garanzia e per sinistro e anno assicurativo.</i>
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE	
Animali da sella	<i>La garanzia Responsabilità della Famiglia è prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere.</i>

Estensione cani	<i>La garanzia Responsabilità della Famiglia è prestata anche per i danni derivanti da proprietà ed uso dei cani ed incroci: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco.</i>
Bed & Breakfast e Casa Vacanze	<i>Copertura, nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast o Casa Vacanze, fermo restando il rispetto delle Leggi e Regolamenti regionali. Sono compresi: a) i danni derivanti da somministrazione, smercio, vendita di prodotti alimentari avvenuta nel rispetto delle leggi, esclusi quelli di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto; b) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.</i>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni:</p> <p>Garanzia Incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli previsti in polizza; - i danni causati da atti dolosi di terzi; - verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi ad eccezione di quelli previsti in polizza; - verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - causati o agevolati con dolo dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se il Contraente è una persona giuridica; - di qualsiasi natura derivanti da qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date. <p>Garanzia Furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati o agevolati con dolo dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se il Contraente è una persona giuridica; - commessi od agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • da persone che abitano con Contraente, Assicurato, componenti dei loro nuclei familiari, rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti; • da persone legate alle precedenti da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; • da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; • da incaricati della sorveglianza delle cose o locali che le contengono; - causati alle cose assicurate da scoppi provocati dall'autore del sinistro; - relativamente ai preziosi e valori, i furti avvenuti a partire dalle ore 24 del 15° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati; - verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - verificatisi in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; - qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; - qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli previsti in polizza. <p>Garanzia Cristalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite; - causati o agevolati con dolo dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se il Contraente è una persona giuridica. <p>Garanzia Energia Alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o

autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;

- causati o agevolati con dolo dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se il Contraente è una persona giuridica;
- da inquinamento e/o contaminazione graduale e accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno, contaminazione da sostanze radioattive;
- per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, confische o requisizioni in genere;
- da qualsiasi tipo di danno indiretto;
- per difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipula della polizza;
- da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- da montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto;
- da errori di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- da effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto;
- da difetti di rendimento;
- a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
- da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- da impiego di esplosivi in genere;
- da umidità, brina e condensa, stitilicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo se operanti;
- da sovraccarico neve;
- a tubazioni e cavi interrati.

Garanzia Responsabilità Civile:

- derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione salvo quanto previsto;
- derivanti da attività industriale, commerciale, artigianale, professionale;
- derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni;
- da inquinamento comunque avvenuto;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
- derivanti da prodotti contenenti amianto;
- derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- da circolazione su strade in uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e impiego aeromobili compresi ultraleggeri;
- derivanti dalla proprietà del fabbricato qualora questo sia proprietà di terzi, in quanto il Contraente/Assicurato è affittuario/locatario della dimora assicurata;
- legati a responsabilità derivante da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.

Garanzia Tutela Legale:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- controversie riferibili alla proprietà di beni immobili diversi da quello assicurato;
- controversie riferibili alla conduzione di dimora/e saltuaria/e se la dimora assicurata non è quella abituale;
- controversie riferibili alla conduzione di dimora/e locata/e;
- controversie con locatari nel caso di dimora locata;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
- controversie nei confronti della Società.

Garanzia Assistenza:

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, acqua, suolo, sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità di causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

In relazione all'**Assistenza Elettrodomestici** la polizza non è operante se:

- il bene è coperto da garanzia del produttore, venditore o terzi (anche assicuratori);
- la riparazione avvenga senza contatto con la Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza preventiva autorizzazione della Struttura;
- il bene è oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- il difetto è causato dal mancato funzionamento generato da modifiche del bene;
- il difetto è causato da mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammassamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene;
- il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento, logoramento dovuti al naturale deterioramento;
- il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni, operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti non autorizzati o approvati dal produttore o distributore;
- il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni.

**Ci sono limiti di copertura?**

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura:

Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni:

Se esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto solo per il danno eccedente l'ammontare coperto da tali altre assicurazioni.

Garanzie Incendio:

- ricorso terzi: i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, sono assicurati sino al 10% del massimale;
- ricorso terzi: i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate ed i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, aria e suolo;
- ricorso locatari: i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato;
- dispersione gas: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
- dispersione gas: massimo risarcimento non superiore ad Euro 1.600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- eventi atmosferici: sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, neve, cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine o spostamento d'aria da queste provocate, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati, nonché dei danni da bagnamento diversi da quelli citati. Sono inoltre esclusi i danni causati ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari, impianti fotovoltaici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne, impianti ed attrezzature sportive, enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o

- plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto, serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- eventi atmosferici: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
 - eventi atmosferici: per singolo sinistro massimo risarcimento non superiore all'80% del valore assicurato;
 - sovraccarico neve: i danni ai fabbricati non conformi alle norme relative a sovraccarichi da neve vigenti al momento della costruzione o al momento della più recente ristrutturazione delle strutture del tetto, a lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve;
 - sovraccarico neve: per singolo sinistro franchigia di Euro 500,00;
 - sovraccarico neve: massimo risarcimento non superiore al 50% del valore assicurato alle partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - eventi socio politici - atti vandalici: sono esclusi gli atti di terrorismo o sabotaggio, di inondazione o frana, di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre, verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
 - eventi socio politici - atti vandalici: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
 - eventi socio politici - atti vandalici: per singolo sinistro massimo risarcimento non superiore all'80% del valore assicurato con il limite, per imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000,00 e franchigia di Euro 150,00 per sinistro;
 - sviluppo di fumi – gas – vapori: per singolo sinistro franchigia di Euro 300,00;
 - rimpiazzo combustibili: fino alla concorrenza di Euro 1.600,00 a primo rischio assoluto;
 - spese di demolizione e sgombero: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per fabbricato e contenuto;
 - rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto;
 - spese di rifacimento documenti: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di Euro 1.600,00;
 - spese di riprogettazione del fabbricato: fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo per i danni materiali al fabbricato;
 - mobilio ed arredamento presso terzi: fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto;
 - mobilio ed arredamento all'aperto: fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto;
 - contenuto in locali di villeggiatura: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
 - contenuto in locali di villeggiatura: massimo risarcimento per sinistro non superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - merci in refrigerazione: per singolo sinistro franchigia di Euro 50,00;
 - merci in refrigerazione: massimo risarcimento non superiore ad Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - oneri di urbanizzazione: fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
 - perdita canone di locazione: durata massima di un anno;
 - perdita canone di locazione: per singolo sinistro franchigia di Euro 1.000,00;
 - perdita canone di locazione: massimo risarcimento non superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - spese di pernottamento: non opera per danni derivanti da terremoto;
 - spese di pernottamento: fino ad Euro 50,00 giornalieri per persona col massimo di Euro 5.000,00 annue per l'intero nucleo familiare;
 - furto di fissi ed infissi: fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;
 - acqua piovana – occlusione – rigurgito: sono esclusi i danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, derivanti da cattiva manutenzione e/o usura del manto di copertura del tetto del fabbricato, le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, i danni conseguenti ad infiltrazioni attraverso serramenti aperti, al contenuto posto ad una altezza inferiore a 12 cm dal suolo, al contenuto, posto in locali interrati o seminterrati;
 - acqua piovana – occlusione – rigurgito: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
 - acqua piovana – occlusione – rigurgito: massimo risarcimento non superiore ad Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - gelo: i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate, da spargimento d'acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
 - gelo: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
 - gelo: massimo risarcimento non superiore ad Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - atti vandalici dei ladri: fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - grandine su fragili: per singolo sinistro franchigia di Euro 250,00;
 - grandine su fragili: massimo risarcimento non superiore al 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;

- anticipo indennizzi: acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con massimo Euro 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo presumibile sia almeno Euro 15.000,00;
- limiti incendio e garanzie accessorie:
 - contenuto dimora abituale
 - Euro 11.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
 - 10% della somma assicurata contenuto per denaro, con massimo Euro 1.600,00;
 - contenuto dimora saltuaria
 - Euro 1.000,00 per singolo oggetto relativamente a quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d'arte. Sono esclusi: denaro, valori, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, raccolte e collezioni;
 - contenuto dimora locata
 - Euro 2.000,00 per singolo oggetto relativamente a mobilio ed arredamento in genere. Sono esclusi: quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d'arte;
- acqua condotta: sono esclusi i danni dovuti ad umidità e stitlicidio ed infiltrazioni di acqua piovana, derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature, da gelo, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, i danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo, verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati, da "colpi d'ariete";
- acqua condotta: per singolo sinistro si applica:
 - Euro 150,00 se dimora abituale;
 - Euro 300,00 se dimora saltuaria o locata a Terzi;
- acqua condotta: per ogni sinistro ed anno assicurativo, non sarà indennizzata somma superiore a:
 - Euro 50.000,00 se dimora abituale;
 - Euro 10.000,00 se dimora saltuaria o locata a Terzi;
- ricerca e riparazione guasti: per singolo sinistro franchigia indicata nella scheda di polizza;
- ricerca e riparazione guasti: massimo risarcimento non superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro ed anno assicurativo;
- fenomeno elettrico: sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, impianti fotovoltaici di energia alternativa o solari, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, causati da usura o da carenza di manutenzione, in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova, dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- fenomeno elettrico: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
- fenomeno elettrico: massimo risarcimento non superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro ed anno assicurativo;
- terremoto: sono esclusi i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati da terremoto, causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, maree e mareggiate, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, subiti dal contenuto, in assenza di garanzia prevista anche per il fabbricato, e comunque nel caso in cui il terremoto non produca danni al fabbricato stesso, subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di Legge antisismiche al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato, subiti da abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici, subiti da abitazioni abusive, subiti da abitazioni dichiarate inagibili con Ordinanza dell'Autorità al momento dell'emissione della polizza, da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- terremoto: per singolo sinistro franchigia indicata nella scheda di polizza;
- terremoto: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in scheda di polizza;
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: sono esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate, da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, di franamento, cedimento o smottamento del terreno, a enti mobili all'aperto, alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati, alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per singolo sinistro scoperto con il minimo indicato nella scheda di polizza;

- inondazioni – alluvioni – allagamenti: per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata in scheda di polizza;
- clausola in nome e per conto: non sarà indennizzata somma superiore a quella indicata alla partita Rischio Locativo;
- copertura plus: il limite di indennizzo per le garanzie Acqua piovana - Occlusione - Rigurgito, Gelo ed Atti vandalici dei ladri è elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, per sinistro ed anno assicurativo.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, i genitori e i figli dell'assicurato anche se non facenti parte del proprio nucleo familiare.

Garanzie Furto:

- furto commesso da collaboratori domestici dipendenti: sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con massimo Euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: sono esclusi gli atti di terrorismo o di sabotaggio;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
- furto, rapina o estorsione in occasione di eventi socio-politici: massimo risarcimento non superiore al 50% della somma assicurata con massimo Euro 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- mobili, arredi ed attrezzature nelle minori dipendenze: sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- contenuto presso terzi: sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con massimo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- spese duplicazione documenti: sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- perdita o sottrazione chiavi: sino alla concorrenza di Euro 260,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- spese di cura: sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- custodia pellicce e vestiario: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con massimo Euro 1.600,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- cassette di sicurezza: sino al doppio della somma prevista (10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00), per tali enti ed in eccedenza a quanto garantito dall'istituto di credito o dal suo assicuratore;
- cose in locali di villeggiatura (solo per dimora abituale): fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi i rispettivi limiti di indennizzo;
- truffa tra le mura domestiche: fino al raggiungimento di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- guasti cagionati dai ladri: fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- atti vandalici dei ladri: fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- mezzi di chiusura dei locali: scoperto del 20% nei casi in cui risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto indicato e se l'introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di tali mezzi di protezione, oppure l'intrusione sia avvenuta mediante l'uso di impalcature temporanee non allarmate o con allarme non funzionante, installate a ridosso della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione, oppure l'introduzione sia avvenuta senza forzatura, manomissione, rottura o scasso ma vi sia l'accertata presenza di persone di età superiore ai 12 anni all'interno dell'abitazione, sempre che l'apertura sia situata a non meno di 4 mt. di altezza;
- limiti di indennizzo per l'assicurazione furto:
 - contenuto dimora abituale
 - 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con massimo Euro 8.000,00 per singolo oggetto;
 - 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con massimo Euro 11.000,00;
 - 10% della somma assicurata per denaro, con massimo Euro 1.600,00;
 - 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 600,00 per singolo oggetto;
 - contenuto dimora saltuaria
 - 50% della somma assicurata per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, con massimo Euro 1.000,00 per singolo oggetto;
 - 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 300,00 per singolo oggetto;
- Sono esclusi: valori, denaro, preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni.
- anticipo indennizzi: acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo presumibile sia almeno Euro 1.000,00;
- rapina, scippo e furto all'esterno dell'abitazione (solo per dimora abituale): l'assicurazione non vale per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell'evento dannoso, da altra persona di età superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato e per preziosi, gioielli, oggetti d'oro, denaro, valuta o altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona;
- rapina, scippo e furto all'esterno dell'abitazione (solo per dimora abituale): per singolo sinistro franchigia di Euro 150,00;

- aumento limite indennizzo singolo oggetto (solo per dimora abituale):
 - contenuto dimora abituale
 - 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con massimo Euro 11.000,00 per singolo oggetto;
 - 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con massimo Euro 13.000,00;
 - 10% della somma assicurata per denaro, con massimo Euro 2.500,00;
 - 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con massimo Euro 1.000,00 per singolo oggetto;
- impianto di allarme antifurto acustico luminoso: in caso di mancato funzionamento si applica uno scoperto del 30%;
- copertura plus: il limite di indennizzo per le garanzie Guasti cagionati dai ladri ed Atti vandalici dei ladri è elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, per sinistro ed anno assicurativo;
- dimora saltuaria: la garanzia vale comunque qualunque sia la durata della disabitazione. Limitatamente al periodo di abitazione della dimora saltuaria da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia furto vale anche per valori, preziosi, raccolte e collezioni fino al 10% della somma assicurata per il furto con massimo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 20%.

DIRITTO DI SURROGAZIONE

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

Garanzie Cristalli:

- escluse le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature;
- per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00;
- per singolo sinistro ed anno assicurativo massimo risarcimento Euro 10.000,00 con massimo Euro 1.000,00 per singola lastra.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Garanzie Energia Alternativa:

- per singolo sinistro scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.

Garanzie Incendio - Furto - Energia Alternativa:

- rimborso onorari del perito, consulente, ingegnere, architetto: fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con massimo Euro 2.000,00;
- raccolte e collezioni: è escluso qualsiasi deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti;
- trasloco delle cose assicurate: in caso di assenza di comunicazione di trasloco, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco;
- assicurazione parziale: se il valore delle cose assicurate eccede al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Garanzie Responsabilità Civile:

- Responsabilità Civile: ove non previste superiori, le garanzie verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per singolo sinistro;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne: per singolo sinistro franchigia di Euro 200,00 se "dimora abituale", per ogni sinistro franchigia di Euro 300,00 con limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo se "dimora saltuaria" o "locata a Terzi";
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a terzi da interruzioni o sospensioni di attività: scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00 e nel limite del massimale per danno a cose e comunque con massimo Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione: sono escluse le persone che eseguono i lavori;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione: per singolo sinistro franchigia di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con massimo Euro 100.000,00 per sinistro e per anno;
- Responsabilità Civile della proprietà - danni a cose conseguenti a contaminazione dell'acqua, aria, suolo: sino alla concorrenza del 10% del massimale per danni a cose con un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Responsabilità Civile della conduzione: sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell'antenna, alle cose sulle quali l'antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
- Responsabilità Civile della famiglia - proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela 5: sono esclusi quelli dati in noleggio o locazione;
- Responsabilità Civile della famiglia - proprietà e/o detenzione di cani: sono esclusi i cani delle seguenti razze o incroci: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario

dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

- *Responsabilità Civile della famiglia - pratica di hobbies quali modellismo: sono esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage, giardinaggio;*
- *Responsabilità Civile della famiglia - pratica di campeggio, è esclusa la circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di roulotte, camper, autocaravan, e sono esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;*
- *Responsabilità Civile della famiglia - danni a terzi da interruzione o sospensione di attività: scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di Euro 500,00 e nel limite del massimale per danno a cose e comunque con massimo Euro 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;*
- *Responsabilità Civile della famiglia - avviamento e circolazione di veicoli, natanti a motore, all'insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l'Assicurato: sono esclusi i danni subiti dai mezzi;*
- *Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): sono escluse le malattie professionali;*
- *Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00;*
- *animali da sella: sono esclusi i danni subiti dagli animali e dall'utilizzatore/conducente dello stesso;*
- *animali da sella: scoperto del 20% e minimo di Euro 500,00 per sinistro;*
- *estensione cani: sono esclusi i cani appartenenti alle razze ed incroci di razze Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco qualora dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività;*
- *estensione cani: scoperto del 20% e minimo di Euro 350,00 per sinistro;*
- *bed & breakfast e casa vacanze: sono esclusi gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere, i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti;*
- *Bed & Breakfast e Casa Vacanze - beni consegnati e non consegnati: somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato limitata ad Euro 500,00 con scoperto del 10% con minimo Euro 100,00 e massimo indennizzo Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;*
- *dimora saltuaria: è esclusa la responsabilità civile derivante della proprietà del fabbricato nel caso di fabbricato in locazione di proprietà di terzi e derivante da fatti della vita privata;*
- *dimora locata: è esclusa la responsabilità civile derivante dalla conduzione del fabbricato e quella derivante da fatti della vita privata.*

Garanzie Tutela Legale:

- *spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza: è escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà;*
- *è escluso il pagamento di multe o ammende e, ad eccezione dell'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o a fine vertenza;*
- *difesa Legale nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso: sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;*
- *difesa legale - danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi: il valore di lite non deve essere inferiore a Euro 500,00;*
- *difesa legale - controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/o servizi con mezzi a distanza: sono esclusi gli acquisti di beni e servizi riferiti alla sfera professionale delle persone assicurate;*
- *difesa legale - controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/o servizi con mezzi a distanza: il valore di lite non deve essere inferiore a Euro 500,00.*

Garanzie Assistenza:

➤ **Assistenza Casa e Famiglia**

- *assistenza - invio di un idraulico per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 150,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;*
- *assistenza - invio di un elettricista per interventi urgenti: sono esclusi i sinistri dovuti a:*
 - *corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
 - *interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;*
 - *guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore;*
- *assistenza - invio di un elettricista per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 250,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;*
- *assistenza - invio di un fabbro per interventi urgenti: uscita e manodopera fino ad Euro 250,00 per sinistro e per il materiale necessario alla riparazione fino ad Euro 150,00 per sinistro;*
- *interventi di emergenza per danni da acqua: sono esclusi i sinistri dovuti a:*
 - *guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);*
 - *danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;*
 - *negligenza dell'assicurato;*
- *interventi di emergenza per danni da acqua: costo dell'intervento fino ad Euro 300,00 per sinistro;*
- *invio di un termoidraulico: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;*
- *invio di un termoidraulico: fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro;*
- *invio di un tapparellista: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;*
- *invio di un tapparellista: fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;*

- invio di un vetraio: sono esclusi le giornate di sabato, domenica e festivi;
 - invio di un vetraio: fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro;
 - spese di albergo: fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro;
 - rientro dell'Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione: fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - invio di una guardia giurata per sorveglianza locali: fino alla concorrenza di Euro 650,00 dietro presentazione di idonea documentazione;
 - spese di trasloco: fino ad Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - invio di una collaboratrice domestica: fino ad Euro 250,00 per sinistro;
 - **Assistenza Veterinaria per cani e/o gatti di proprietà dell'assicurato**
 - emergenze rimborso trasporto veterinario: fino al raggiungimento del limite di Euro 50,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - emergenze rimborso visita veterinaria: fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo;
 - **Assistenza in Viaggio**
 - emergenze in viaggio rimborso visita veterinaria: fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Disposizione e limitazioni:
- le prestazioni vengono fornite con un massimo di 3 volte per assicurato e per anno assicurativo;
 - massimo due ore di manodopera, è escluso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione;
 - qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Struttura rimborsa l'uscita di un artigiano sino a massimo Euro 300,00 per sinistro;
 - le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura non sono rimborsate;
 - ogni diritto dell'Assicurato si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell'evento che ha generato il diritto.
- **Assistenza Elettrodomestici**
- beni assicurati: vetustà massima 10 anni;
- beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro: fino a massimo Euro 1.000,00 per periodo assicurativo e fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo. Se il bene risulta non riparabile o la riparazione antieconomica, la Struttura rimborsa i costi per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo pagato (IVA inclusa), ma non oltre Euro 1.000,00 per oggetto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo serviziosinistri@pec.amissima.it, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Assistenza diretta/in convenzione:

- limitatamente alla garanzia facoltativa Tutela Legale, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/B.
- limitatamente alla garanzia obbligatoria Assistenza, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 - Milano (MI).

Gestione da parte di altre imprese:

- limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/B; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale.

- limitatamente alla garanzia Assistenza, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 - Milano (MI).

L'Assicurato può contattare la Struttura organizzativa al Numero verde 800370166 o allo 02.58286723 oppure inviare un Fax allo 02.58477201.


In caso di Assistenza all'Abitazione dovrà comunicare:


1. Tipo di assistenza di cui necessita
2. Numero di polizza
3. Nome e cognome
4. Indirizzo e luogo da cui chiama
5. Recapito telefonico


In caso di Assistenza Elettrodomestici dovrà comunicare:

1. Nome e cognome
2. Numero di polizza
3. Indirizzo presso il quale eseguire la riparazione
4. Recapito telefonico
5. Data di acquisto del Bene

	<p>6. Marca e modello del Bene acquistato</p> <p>7. Descrizione del difetto di conformità</p> <p>Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento dell'indennizzo: espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da Amissima Assicurazioni entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.</p> <p>In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	In relazione alla copertura Furto nel caso di dimora abituale l'assicurazione è sospesa se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. L'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno, mentre per preziosi e valori la sospensione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C.</p> <p>Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Per sinistro a) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "è un consumatore": In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;</p> <p>b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non è un consumatore": In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.</p>
Risoluzione	Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche usufruttuarie a vario titolo (proprietà o locazione) di abitazioni, sia abituali che saltuarie, per i danni subiti da incendio, furto, cristalli, energia alternativa, responsabilità civile, tutela legale ed assistenza.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 27% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Le modalità di presentazione dei reclami all'impresa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 20156 Milano • A mezzo fax 02/45402417 • A mezzo mail: reclami@amissima.it <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>La procedura di mediazione è obbligatoria, ovvero sia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it.</p> <p>Arbitrato Irrituale: le controversie relative alla quantificazione dell'ammontare del danno o all'indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.</p> <p>Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell'Arbitrato l'Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.